

Allegato =A= al rep. 10384/5110

STATUTO
del
CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA

TITOLO I
Costituzione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Articolo 1

(Costituzione)

Il Consorzio Agrario di Cremona, di seguito Consorzio, è una società cooperativa con la denominazione di "Consorzio Agrario di Cremona - società cooperativa a responsabilità limitata", è regolato dalle norme del presente statuto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle disposizioni della legge n. 410 del 1999, della legge 99 del 2009, nonché dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali in materia di società cooperative.

Il Consorzio è una società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 9 della legge 99 del 2009, iscritta nell'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Articolo 2

(Sede - durata)

Il Consorzio ha sede nel comune di Cremona. Il Consorzio può istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, stabilimenti o succursali o agenzie, sia in Italia che all'estero. Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2100, salvo proroga deliberata dall'Assemblea straordinaria. Il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale può essere disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

(Oggetto sociale)

L'attività del Consorzio, disciplinata secondo i principi mutualistici e senza fini di lucro, persegue lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché di predisporre e gestire servizi utili all'agricoltura, alla zootecnia, al florovivaismo, al giardinaggio ed in generale rientranti nell'indotto agricolo ed agroalimentare. Rientra tra l'oggetto dell'attività del Consorzio anche la commercializzazione al dettaglio di tali prodotti e la prestazione di detti servizi.

In particolare il Consorzio, per lo svolgimento della propria attività, anche nei confronti dei soggetti non soci:

- a) produce, acquista e vende mangimi, fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzature, alimentari, macchine, carburanti, lubrificanti, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agroindustria;
- b) esegue, promuove e agevola la raccolta, la conservazione, la lavorazione, il confezionamento, il trasporto e il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediario sia come contraente;
- c) provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;
- d) dà in locazione e può gestire macchine ed attrezzature agricole anche in cantieri di meccanizzazione;
- e) promuove studi e ricerche, nonché l'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura e in genere tutte le iniziative intese all'innovazione e al miglioramento della produzione e della capacità professionale degli operatori agricoli;
- f) può eseguire per conto e nell'interesse dello Stato operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie; le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali;

g) può svolgere attività di assuntore, per lo stoccaggio e la conservazione di prodotti, in seguito a contrattualistica privata, o per leggi e regolamenti nazionali, comunitari o locali;

h) può svolgere direttamente o tramite intermediari attività di agente di assicurazione, non soltanto rivolta a favore di clientela rientrante nel settore agroalimentare e zootecnico, ma anche nei confronti di terzi;

i) può compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di anticipazioni ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli;

j) può svolgere l'attività di produzione di energia per uso proprio e per commercializzazione e attività di commercializzazione di sistemi energetici, nonché realizzare, acquistare e vendere impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

k) offre in sottoscrizione ai soci cooperatori strumenti finanziari remunerati, in ogni caso, in misura non superiore a quanto stabilito dall'art. 2514, comma 1, lettera b), del codice civile;

l) può promuovere, con finalità di autofinanziamento per il perseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta di fondi tra i soci, con obbligo di rimborso a favore degli stessi, in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:

1. adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
2. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
3. svolgere qualsiasi altra attività connessa, affine o complementare a quelle sopraindicate, nonché compiere tutti quegli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
4. costituire, partecipare e aderire, assumendo interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, ad altre imprese, società, cooperative, consorzi, associazioni temporanee d'impresa o altri enti, organismi ed organizzazioni comunque costituiti o costituendi, nei limiti delle vigenti disposizioni normative, partecipando alla loro attività e concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni.

Le attività del Consorzio possono essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2, comma 2-bis, della Legge n. 410/1999.

Articolo 4

(Sezioni di attività)

Il Consorzio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. f-septies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, può istituire per ciascun settore o prodotto agricolo una o più sezioni di attività, con gestioni separate, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, che si obbligano a commercializzare i propri prodotti con le modalità previste dal successivo articolo 7.

Il Consorzio può richiedere per le sezioni il riconoscimento come organizzazione di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e relative disposizioni di attuazione. I vincoli ed i relativi controlli si riferiscono esclusivamente alla sezione ed agli imprenditori aderenti.

La presentazione delle domande di adesione alla sezione si effettua con le modalità previste dal successivo articolo 6 e nella domanda i soci devono specificare di assumere gli obblighi di cui all'articolo 7.

Alla sezione si applicano le norme stabilite dalla Regione Lombardia, dal d.lgs. n. 102 del 2005 e relative disposizioni di attuazione, con riferimento al numero minimo degli imprenditori aderenti, soci del

Consorzio, ed al volume minimo di produzione ad essi riferito per ciascun settore o prodotto oggetto dell'attività della sezione.

TITOLO II
Soci cooperatori

Articolo 5

(Caratteristiche e responsabilità)

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Sono denominati soci cooperatori i titolari di azioni di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni e delle attività del Consorzio e che partecipano alla gestione mutualistica utilizzando beni e servizi forniti dallo stesso.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, le società di persone o di capitali e le persone giuridiche che esercitano attività agricole ai sensi dell'art. 2135 del c.c. o attività di trasformazione agroalimentare di filiera italiana. Sono fatte salve le posizioni a libro soci preesistenti al 30 aprile 2013.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della azioni sottoscritte.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Articolo 6

(Procedura di ammissione a socio)

Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione indicando:

- a) se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se persona giuridica: ragione sociale, sede, nazionalità, codice fiscale e partita IVA;
- b) l'attività svolta e visura camerale che la comprova;
- c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere e versare;
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto;
- e) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia dello statuto e della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla società e la nomina del delegato all'Assemblea della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'oggetto sociale del Consorzio. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel Libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera medesima.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla entro lo stesso termine all'interessato. In tal caso, chi ha proposto la domanda può, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea dei soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione dell'Assemblea dei soci difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a ratificare quanto stabilito dall'Assemblea entro trenta giorni dalla data della decisione dell'Assemblea stessa.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei soci nel quale ciascun socio risulta iscritto. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione al Consorzio da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7

(Adesione alla sezione di attività)

L'adesione alla sezione di attività può essere contestuale o successiva all'ammissione al Consorzio. Oltre a quanto previsto dall'articolo 6 il socio si obbliga a contribuire alla costituzione dei fondi di esercizio nonché a versare eventuali contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il funzionamento della sezione.

Il trasferimento delle azioni del socio aderente alla sezione può avvenire dopo che è decorso il termine triennale dall'adesione alla medesima.

I soci che aderiscono alla sezione si obbligano espressamente a:

1. applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della sezione;

2. non aderire ad altra OP o ente con vincolo di conferimento per i prodotti oggetto dell'attività della sezione;

3. commercializzare la propria produzione agricola oggetto dell'attività della sezione rispettando i vincoli ed i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali nonché le condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini del rispetto di tali obblighi sono esclusi dal computo i prodotti reimpiegati nell'azienda del socio ed i prodotti dal medesimo autoconsumati.

4. mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio dall'adesione alla sezione e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

I soci sono tenuti ad esibire la documentazione prevista dalla normativa in materia, in occasione delle ispezioni disposte dalle autorità di controllo.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione è disciplinato il funzionamento della sezione e nelle scritture contabili del Consorzio sono riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci aderenti alla sezione.

Al socio aderente alla sezione che non adempia le obbligazioni assunte o contravvenga alle disposizioni statutarie relative alla medesima nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia, sono applicabili sanzioni pecuniarie nella misura determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e, in casi di particolare gravità dell'inadempimento, l'esclusione dalla sezione.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, qualora il socio:

1. non versi per due annualità consecutive il contributo per il funzionamento della sezione;

2. abbia interessi contrastanti ovvero eserciti attività in concorrenza con quella della sezione;

3. non adempia agli obblighi di cui al presente articolo per l'esercizio in corso, previa contestazione degli addebiti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per l'esclusione dalla sezione valgono le procedure previste nell'art. 12, comma 2.

Articolo 8 (Obblighi dei soci)

Aderendo alla cooperativa i soci si obbligano:

- a) a versare, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre all'importo dell'azione sottoscritta anche l'eventuale sovrapprezzo, il cui importo sarà determinato di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, determinato ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del codice civile;

- b) ad osservare lealmente il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente statuto;

- c) a non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o comunque pregiudizievole agli interessi della cooperativa.

Articolo 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per scioglimento, liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso, esclusione, quando si tratta di persona giuridica o ente;
- per morte, recesso, fallimento, esclusione, quando trattasi di persona fisica.

Articolo 10

(Decesso del socio)

Nel caso di decesso di un socio il rapporto sociale si scioglie. La qualità di socio non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta.

Articolo 11

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio cooperatore può recedere se ha perduto i requisiti per l'ammissione, cioè ha cessato ogni attività agricola. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

In caso di recesso si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2532, comma 1 del codice civile, che vietano il recesso parziale.

Articolo 12

(Altri casi di esclusione del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) perda i requisiti previsti per la partecipazione al Consorzio;
- b) non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali, nonché agli impegni contrattuali assunti con il Consorzio;
- c) non esegua il pagamento, in tutto o in parte, delle azioni sottoscritte o di somme dovute a qualsiasi titolo al Consorzio, previa intimazione ai sensi dell'articolo 2531 del codice civile;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del codice civile;
- e) non rispetti gli altri obblighi di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- f) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al Consorzio o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale.

Nei casi sopra indicati e nei casi previsti dalla legge, il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni da detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 13

(Ricorso del socio)

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 9, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata al socio.

Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di essa non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel Libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione e lo scioglimento del rapporto sociale

determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici pendenti con il socio escluso.

Articolo 14

(Liquidazione al socio o agli eredi)

Il socio receduto, escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate (comprehensive quindi del sovrapprezzo eventualmente versato al momento dell'ammissione) e dei dividendi eventualmente maturati, oppure al rimborso del minor valore delle azioni risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende quindi anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è stata trasmessa la domanda di cui al comma successivo.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci deceduti saranno devolute alla riserva legale. Sono fatti salvi i diritti per risarcimento di eventuali danni causati dal socio escluso.

TITOLO III

Soci sovventori

Articolo 15

(Soci Sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

E' ammesso il cumulo della qualifica di socio cooperatore e socio sovventore nei limiti di legge e di quelli di seguito indicati.

Articolo 16

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero).

La società ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Articolo 17

(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 18

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori che sono anche soci cooperatori è disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria che preveda unicamente i precedenti punti a), d) ed e).

Ai detentori delle azioni di sovvenzione, con esclusione dei soggetti che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti secondo i criteri seguenti:

- 1 (uno) voto per conferimento di capitale fino ad euro 100.000,00 (centomilavirgolazerozero);

- 2 (due) voti per conferimento di capitale oltre euro 100.000,00 (centomilavirgolazerozero) sino a euro 200.000,00 (duecentomilavirgolazerozero);

- 3 (tre) voti per conferimento di capitale oltre euro 200.000,00 (duecentomilavirgolazerozero) sino a euro 300.000,00 (trecentomilavirgolazerozero);

- 4 (quattro) voti per conferimento di capitale oltre euro 300.000,00 (trecentomilavirgolazerozero) sino a euro 400.000,00 (quattrocentomilavirgolazerozero);

- 5 (cinque) voti per conferimento di capitale oltre euro 400.000,00 (quattrocentomilavirgolazerozero).

Ai detentori delle azioni che siano anche soci cooperatori compete unicamente il diritto di voto nella loro qualità di soci cooperatori.

I soci sovventori, unitamente ai possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto non possono esercitare complessivamente più di 1/10 (un decimo) dei voti spettanti all'insieme dei soci iscritti al libro soci. Qualora, per qualunque motivo risultasse dal libro soci un superamento di tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi in astratto esercitabili in funzione del numero di azioni possedute. L'eventuale applicazione di tale coefficiente correttivo dovrà risultare da apposita annotazione su libro soci.

I soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono esercitare complessivamente più di 1/10 (un decimo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite in Assemblea, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un ulteriore coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti risultanti dall'applicazione del coefficiente correttivo annotato sul libro soci.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 19

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

I soci sovventori cooperatori di cui all'articolo 15 che precede potranno recedere solo all'atto dello scioglimento del rapporto sociale di soci cooperatori.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

Soci finanziatori - Strumenti partecipativi e non partecipativi

Articolo 20

(Emissione di strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II e l'art. 29 del presente statuto che non si applicano ai soci non cooperatori, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione a soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'Assemblea Straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

L'emissione degli strumenti finanziari non partecipativi è approvata dall'Assemblea ordinaria che ne stabilisce l'importo e le caratteristiche.

Articolo 21

(Conferimento, apporto e imputazione degli strumenti finanziari)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e confluiscono fra i debiti della Cooperativa.

Articolo 22

(Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea Straordinaria nella delibera di emissione.

Gli strumenti finanziari non partecipativi possono essere forniti, secondo criteri fissati dall'Assemblea ordinaria, di diritti patrimoniali ed amministrativi, con la sola esclusione del diritto di voto nell'Assemblea generale.

I possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere complessivamente più di 1/10 (un decimo) dei voti spettanti all'insieme dei soci iscritti al libro soci. Qualora, per qualunque motivo risultasse dal libro soci un superamento di tale limite, i voti dei soci possessori di strumenti finanziari partecipativi e dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi in astratto esercitabili in funzione del numero di azioni possedute. L'eventuale applicazione di tale coefficiente correttivo dovrà risultare da apposita annotazione su libro soci.

In ogni caso, i possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di 1/10 (un decimo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite in Assemblea, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un ulteriore coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero dei voti risultanti dall'applicazione del coefficiente correttivo annotato sul libro soci.

Gli strumenti finanziari sono remunerati nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'articolo 2514 C.C., vale a dire il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono privilegiate nella ripartizione degli utili e all'atto dello scioglimento della cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale, così come previsto dai successivi articoli 49 e 51. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale degli strumenti finanziari partecipativi, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo di tutte le altre azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari partecipativi che hanno sottoscritto e liberato azioni per un importo nominale complessivo superiore ai 5.000.000 (cinquediecimilioni) di euro, spetta la designazione e la nomina di un Amministratore, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 2542 C.C., e, solo nel caso in cui la deliberazione assembleare di emissione degli strumenti finanziari lo preveda espressamente, di un Sindaco effettivo.

Articolo 23

(Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea Straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il detentore dei titoli che intende trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Articolo 24

(Recesso dei possessori di strumenti finanziari partecipativi)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi emessi dall'Assemblea Straordinaria spetta il diritto di recesso nei termini stabiliti in sede di emissione.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari partecipativi dovrà essere esercitato tramite l'invio di una raccomandata a.r. nei trenta giorni successivi dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto dal socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

La liquidazione del corrispettivo del recesso dovrà essere effettuata entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di esercizio di recesso.

TITOLO V

Azioni di partecipazione

Articolo 25

(Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperative hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti percentuali rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 26

(Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Articolo 27

(Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle

azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI
Il Patrimonio sociale

Articolo 28

(Composizione del patrimonio sociale)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali del valore ciascuna di Euro 25,00 (venticinquevirgolazerozero); nessun socio può detenere azioni il cui valore nominale complessivo sia superiore ad Euro 100.000 (centomila); ai soci diversi dalle persone fisiche non si applicano i suddetti limiti;
- b) dal capitale dei soci finanziatori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero);
- c) dal capitale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero) destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
- d) dai conferimenti rappresentati dalle azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero), di partecipazione cooperativa;
- e) dalla riserva legale indivisibile formata almeno dal trenta per cento degli utili netti annuali e dal valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- f) dall'eventuale fondo sovrapprezzo azioni formato con le sole somme versate dai soci a norma del precedente art. 8, lettera a);
- g) da altre, eventuali, riserve straordinarie;
- h) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Il Consorzio può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

E' fatto, in ogni caso, divieto di distribuzione delle riserve tra i soci, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, lettera c), del codice civile.

Articolo 29

(Divieto di vincoli e cessioni sulle azioni)

Il Consorzio non emette i titoli di cui al precedente articolo 28, rilasciando ai soci, ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile, apposita dichiarazione scritta attestante il numero di azioni dagli stessi sottoscritte.

Le azioni sono nominative, non possono essere sottoposte a vincoli volontari e non possono essere cedute con effetto verso il Consorzio senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo i dati di cui all'articolo 6 del presente statuto relativi al soggetto interessato all'acquisto.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine senza la comunicazione di alcun provvedimento, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel Libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

In caso di provvedimento di diniego, il socio interessato al trasferimento delle proprie azioni può proporre, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, opposizione al Tribunale.

Il Consiglio di Amministrazione, in applicazione dell'art. 2529 del codice civile può sempre deliberare l'acquisto di azioni della società, purché nei limiti degli utili effettivamente distribuibili, o con riserve

disponibili nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2545 quinquies del codice civile.

Articolo 30
(Ristorni)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione e qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in ordine all'erogazione di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

I ristorni sono ripartiti esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. I ristorni possono essere attribuiti mediante erogazione diretta ovvero aumento proporzionale del numero delle azioni detenute da ciascun socio ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile.

La ripartizione dei ristorni è consentita dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al successivo articolo 49, comma 3, lettere a) e b) e l'accantonamento della remunerazione maturata nella misura minima fissa stabilita in sede di emissione degli strumenti finanziari e delle azioni di partecipazione cooperativa.

TITOLO VII

Organi

Articolo 31
(Organi della società)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) la Presidenza;
- e) il Collegio dei sindaci.

Articolo 32
(Assemblea dei soci)

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari ragioni lo richiedono, entro 180 giorni.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio dell'esercizio e determina la destinazione degli utili;
- b) nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale, determinandone i relativi compensi;
- c) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai sindaci;
- e) delibera sugli stati di attuazione dei programmi pluriennali che devono essere approvati in sede di approvazione del bilancio, a norma dell'articolo 5 della legge n. 59 del 31/01/92, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- f) delibera l'emissione delle azioni acquistabili dai soci sovventori;
- g) delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta o aumento delle azioni detenute da ciascun socio.

L'Assemblea straordinaria è convocata per trattare gli argomenti che sono di sua competenza a norma di legge. In particolare l'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto ed adeguamenti dello stesso a disposizioni normative;
- b) sullo scioglimento del Consorzio e sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

Se non vi provvedono gli amministratori, la convocazione deve essere fatta dal Collegio Sindacale. Se gli amministratori, o in loro vece il Collegio Sindacale, non provvedono alla convocazione secondo quanto previsto dal comma precedente, il Tribunale, sentiti i medesimi, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente, oppure da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel quotidiano "La Provincia di Cremona" almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e deve essere affisso presso la sede sociale e presso le sedi periferiche; nello stesso avviso sarà stabilito un altro giorno per la seconda convocazione. Le Assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 33

(Quorum di costituzione delle Assemblee)

Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione, qualunque sia l'oggetto da trattare, quando sia presente la maggioranza dei soci in persona o per delega; in seconda convocazione: per le Assemblee ordinarie qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati, per le Assemblee straordinarie con la presenza in persona o per delega di 1/5 (un quinto) di tutti i voti spettanti ai soci.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al presente comma, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

Articolo 34

(Quorum deliberativi)

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. In caso di parità su una proposta di voto la stessa si intende respinta.

Tuttavia, qualora si tratti di deliberazioni sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole, in persona o per delega, di 1/5 (un quinto) di tutti i voti spettanti ai soci. Se si tratti, poi, di deliberazioni che riguardino lo scioglimento anticipato della società è necessario il voto favorevole, in persona o per delega, della metà più uno di tutti i voti spettanti ai soci.

I soci dissenzienti, anche se non intervenuti all'Assemblea, hanno diritto di recedere dalla società a norma dell'art. 2532 del codice civile.

Articolo 35

(Modalità delle votazioni)

Le votazioni vengono effettuate in modo palese, di norma per alzata di mano salvo che l'Assemblea non approvi modalità diverse di votazione.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a scrutinio segreto.

Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un voto solo, qualunque sia il valore complessivo delle azioni sottoscritte, così come è portatore di un solo voto ogni mandatario del socio persona giuridica.

All'Assemblea partecipano, con diritto di voto, anche i soci sovventori ed i soci finanziatori. A ciascun socio sovventore o socio finanziatore sono attribuiti più voti secondo le previsioni rispettivamente dell'articolo 18 e dell'articolo 22 del presente statuto.

Il computo dei voti nel complesso attribuito ai soci sovventori ed ai soci finanziatori è determinato secondo le previsioni dei precedenti articoli 18 e 22.

I soci che non possono comunque intervenire personalmente all'Assemblea hanno la possibilità di farsi rappresentare da altri soci che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante deleghe scritte, da conservarsi agli atti della società.

Ciascun socio non potrà comunque risultare portatore di un numero di deleghe superiore a cinque. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed i relativi documenti devono essere conservati dal Consorzio per almeno sessanta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea per la quale la delega sia stata rilasciata. La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. I nuovi soci ammessi hanno diritto di voto nelle Assemblee dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla loro iscrizione nel Libro dei soci, a condizione che abbiano liberato integralmente il valore delle azioni sottoscritte e siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Consorzio, che non abbiano contenziosi in essere con il Consorzio e nei confronti dei quali non sia in corso procedimento di esclusione.

Articolo 36

(Presidente e segretario delle Assemblee)

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal presidente del Consorzio, oppure, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente oppure, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei soci presenti.

Il direttore del Consorzio è il segretario dell'Assemblea generale ordinaria.

Per le Assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un notaio.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in un'adunanza, il presidente dell'Assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione, senza necessità di altre pubblicazioni. Il Presidente verifica che la costituzione e lo svolgimento dell'Assemblea siano regolari, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti nonché i risultati delle votazioni. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

I verbali delle Assemblee sono firmati dal presidente e dal segretario.

Articolo 37

(Assemblee parziali o separate)

Oltre che nei casi in cui lo svolgimento delle Assemblee separate è obbligatorio ai sensi dell'articolo 2540, comma 2, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo svolgimento di Assemblee separate quando ciò sia ritenuto opportuno rispetto al trattamento di specifiche materie. Le Assemblee separate sono convocate in località scelte in base alle esigenze organizzative, che raggruppino più comuni ove complessivamente risiedano non meno di 50 (cinquanta) soci e vi siano anche la sede, o le agenzie, o le dipendenze (stabilimenti, depositi, ecc.) del Consorzio.

La convocazione deve avvenire in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare all'Assemblea generale; le modalità di convocazione delle Assemblee parziali sono quelle previste per l'Assemblea generale.

Le Assemblee parziali sono convocate dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera di convocazione dell'Assemblea generale e con il medesimo ordine del giorno, che comprende inoltre l'elezione dei delegati all'Assemblea generale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale reca altresì l'indicazione della data, dell'ora e dei luoghi di convocazione delle Assemblee parziali.

In ogni caso l'Assemblea generale si dovrà tenere almeno un giorno dopo l'ultima Assemblea parziale.

Le Assemblee parziali sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato; l'Assemblea inoltre nomina un segretario che può essere scelto anche tra i non soci.

Per la costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'Assemblea generale dei soci; con la precisazione che l'assemblea separata si considera comunque validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee separate; si applicano le disposizioni della legge e del presente statuto che disciplinano la rappresentanza nell'assemblea generale.

Ciascuna assemblea separata elegge i delegati che dovranno partecipare all'assemblea generale, in rappresentanza dei soci intervenuti alla stessa assemblea separata. I delegati sono nominati per una sola assemblea generale.

L'assemblea separata elegge uno o più delegati di maggioranza. Questi ultimi rappresentano solo la maggioranza che li ha eletti, e la loro nomina non vincola la minoranza dissenziente, che ha diritto a nominare propri delegati. In particolare, i soci cooperatori dissenzienti o astenuti rispetto alla deliberazione adottata dalla maggioranza possono eleggere uno o più delegati per ogni posizione di minoranza eventualmente espressa in assemblea.

I delegati delle assemblee separate devono essere soci, e non possono essere amministratori o sindaci della cooperativa.

Nel caso di pluralità di delegati, nominati al fine di rappresentare la medesima posizione o proposta emersa nell'assemblea separata, ciascuno di essi è legittimato a rappresentare disgiuntamente i soci che lo hanno eletto; in caso di partecipazione congiunta dei suddetti delegati all'assemblea generale, gli stessi devono agire concordemente e non possono votare in senso divergente l'uno dall'altro.

L'assemblea generale delibera con il voto dei soci delegati dalle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta assemblea un numero di voti corrispondente a quello dei soci che nell'assemblea separata lo hanno designato.

Le modalità di convocazione dell'assemblea generale dei delegati sono le medesime previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci. Nell'Assemblea generale dei delegati il voto è in ogni caso espresso in modo palese, anche nelle materie in cui nell'Assemblea generale dei soci o nelle assemblee parziali le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Per verificare il rispetto del quorum costitutivo nell'assemblea generale, occorre accertare il numero totale degli intervenuti a tutte le assemblee separate. Per accertare il quorum deliberativo, sempre dell'assemblea generale, occorre tener conto del numero di voti portati da ciascun delegato.

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei delegati sono approvate con le stesse maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea generale dei soci.

Le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati, sia di maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti.

E' fatta salva la possibilità che l'assemblea separata conferisca ai delegati un mandato più o meno discrezionale, su uno o più punti o per l'intero contenuto delle deliberazioni da adottare.

Il presidente dell'assemblea generale può ammettere all'esercizio del voto solo i delegati che producano copia del verbale della deliberazione dell'assemblea separata, dal quale risultino la relativa nomina, ed i poteri conferiti. Il voto espresso in difformità dalla deliberazione dell'assemblea separata non è valido.

Articolo 38

(Consiglio di Amministrazione - composizione e metodo di elezione)

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nominato dall'Assemblea ordinaria, è composto da dodici membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I soci presenti all'Assemblea, se non vengono presentate liste, votano ciascuno per un numero di consiglieri non superiore a dodici; risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Nel caso fossero presentate più liste di candidati, ognuna sarà composta da un massimo di otto nominativi. In tal caso, il voto di preferenza verrà dato in base a tali liste e risulteranno eletti tutti i candidati della lista che otterrà il maggior numero di voti e per i rimanenti, fino alla concorrenza del numero globale dei consiglieri, i candidati in ordine di presentazione della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

Per la validità delle liste, sia che siano relative ad elezioni di competenza delle Assemblee generali, sia che si riferiscano ad elezioni di competenza delle Assemblee parziali per la nomina dei delegati, è necessario che esse vengano presentate per iscritto al presidente della società, sottoscritte da tutti i candidati in lista, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. Della sottoscrizione sono garanti e responsabili il presentatore o i presentatori delle liste medesime. Le liste dovranno essere formate con candidati scelti possibilmente in modo da rappresentare l'intero territorio in cui opera la società sulla base delle zone individuate preventivamente dal Consiglio di Amministrazione in base alla rappresentatività e, allo scopo di rispettare la previsione di cui al secondo comma del presente articolo, la composizione di ciascuna lista dovrà prevedere la presenza di almeno cinque candidati soci, di cui almeno tre nelle prime quattro posizioni nell'ordine di presentazione.

I consiglieri di amministrazione durano in carica 3 anni, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di ciascun mandato. Essi sono dispensati dal prestare cauzione e i consiglieri che sono investiti dal Consiglio di Amministrazione di particolari cariche, percepiscono un compenso che verrà stabilito ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

I nuovi eletti assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Non sono eleggibili a cariche sociali persone che direttamente oppure indirettamente svolgono attività in concorrenza con quelle del Consorzio.

Articolo 39

(Consiglio di Amministrazione - poteri)

Il Consiglio di Amministrazione è competente in ordine alla gestione del Consorzio, in conformità alla legge ed al presente statuto, ed al compimento di tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse quelle riservate all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera:

- 1) sulle modificazioni statutarie da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- 2) sulle direttive generali da seguirsi dagli organi esecutivi del Consorzio per le operazioni commerciali e industriali del Consorzio in armonia con i suoi scopi;
- 3) sul bilancio e sul conto economico annuale e la nota integrativa da presentare all'Assemblea, unitamente ad una relazione illustrativa;
- 4) sui regolamenti interni del Consorzio e sui contratti collettivi con i dipendenti;
- 5) sulla organizzazione dei servizi del Consorzio e sulla istituzione e chiusura di dipendenze periferiche;
- 6) sulla nomina del presidente e del vice presidente;
- 7) sulla nomina dei membri del Consiglio designati a costituire col presidente e il vice presidente il Comitato Esecutivo;
- 8) sulla nomina, sospensione e rimozione del direttore e dei dirigenti e sui contratti singoli, oppure collettivi, dei dirigenti;
- 9) sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l'attività consortile e sulla partecipazione del Consorzio a enti o società già esistenti, aventi gli scopi suddetti;
- 10) sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interesse e di garanzie;
- 11) sugli acquisti e sulle vendite di beni immobili e diritti reali immobiliari;
- 12) sull'istituzione di oneri reali immobiliari;
- 13) sull'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- 14) sull'ammissione di soci sovventori;
- 15) sull'emissione, a seguito della delibera di Assemblea che ne approva il regolamento, di azioni di partecipazione cooperativa come previste dagli art. 5 e 6 della legge 59/92 e sulla convocazione dell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 16) sulle materie indicate nell'ultimo comma dell'articolo 3;
- 17) sulle somme che, in sede di progetto di bilancio di esercizio possono essere proposte a titolo di ristorno;

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare taluno dei propri poteri al Comitato Esecutivo.

Il Consiglio può anche conferire facoltà di decisione o delega di poteri per determinati atti, a uno oppure più dei suoi membri oppure al direttore.

Può inoltre incaricare il presidente di conferire procura generale e speciale al direttore e ad altri dirigenti o ad altri soggetti.

Non possono in ogni caso essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, oltre le materie previste dall'art. 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci né deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile.

Con periodicità almeno semestrale l'organo delegato deve riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dal Consorzio.

Articolo 40

(Consiglio di Amministrazione - poteri specifici per le sezioni di attività)

Con riferimento alle sezioni di attività di cui al precedente articolo 4 il Consiglio di Amministrazione:

1. nomina il Comitato di gestione della sezione costituito, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da 3 a 5 membri scelti tra i suoi componenti che siano anche soci aderenti alla sezione di attività e da 1 a 3 scelti tra i soci aderenti alla sezione;
2. predispone i programmi operativi;
3. delibera la costituzione di fondi di esercizio per il conseguimento degli scopi della sezione alimentati da contributi degli aderenti e di enti pubblici;
4. applica le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti dai soci aderenti.

Articolo 41

(Consiglio di Amministrazione - convocazione e quorum decisionali)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o fax o posta elettronica entro il termine di tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in sua assenza, quello del vice presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere firmati dal presidente e dal direttore. Essi devono essere trascritti nell'apposito Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa, in caso di urgenza, o nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 42

(Comitato Esecutivo - composizione e metodo di elezione)

Il Comitato Esecutivo del Consorzio è costituito da sei membri scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. La composizione del Comitato Esecutivo, tenendo conto che il presidente e il vice presidente ne fanno parte di diritto, deve rispettare almeno le proporzioni dei voti riferiti alle liste che hanno portato all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, se l'elezione dello stesso è avvenuto in base a liste di candidati.

Il Comitato Esecutivo viene eletto nella riunione del primo Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea che ha nominato i membri del Consiglio stesso.

In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione.

Articolo 43

(Comitato Esecutivo - quorum deliberativo e poteri)

Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non possono in ogni caso essere delegate al Comitato Esecutivo:

- 1) l'eventuale emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
- 2) la redazione del bilancio;
- 3) l'aumento del capitale sociale;

- 4) la convocazione dell'Assemblea in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
- 5) la redazione di eventuali progetti di fusione o di scissione del Consorzio né le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile;
- 6) i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- 7) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- 8) la proposta di erogazione dei ristorni ai sensi dell'articolo 30 del presente Statuto;
- 9) la proposta, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, del sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del codice civile;
- 10) il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda;
- 11) la costituzione o l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in caso di assenza, quello del vice presidente.

Spetta al Comitato Esecutivo, a meno che non vi provveda direttamente il Consiglio di Amministrazione, deliberare:

- 1) sulle materie e gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) sulle concessioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
- 3) sulle cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali, esonerando in ogni caso il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
- 4) sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare;
- 5) sulle assunzioni, nomine, promozioni e licenziamenti del personale, esclusi quelli demandati al Consiglio di Amministrazione che non sono delegabili al Comitato stesso;
- 6) sull'acquisto, alienazione, tramutamento, vincolo e svincolo dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato;
- 7) sugli aumenti di partecipazione azionaria a società ed enti dei quali il Consorzio è socio.

Articolo 44

(Presidenza)

La presidenza del Consorzio è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri nella prima riunione successiva all'Assemblea che li ha eletti.

Essi durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione della carica, durante l'esercizio sociale, del presidente e del vice presidente per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. I nuovi eletti durano in carica fino allo scadere del termine dei poteri dei membri da essi sostituiti.

Il presidente oppure, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, ha anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della società, presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo.

La rappresentanza sociale spetta al presidente oppure in caso di assenza o impedimento al vicepresidente; la rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio d'Amministrazione al momento della nomina.

Al presidente ed eventualmente, al vice presidente compete una indennità di carica da determinare dal Consiglio di Amministrazione. Spetta al presidente promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria oppure amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

Il vice presidente sostituisce il presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nell'esplicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza oppure di impedimento.

Articolo 45

(Collegio dei sindaci)

Il Collegio dei sindaci del Consorzio è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti tutti eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2397 del codice civile. Qualora venissero indicate più liste di candidati ognuna delle quali composta al massimo da due candidati alla carica di sindaco effettivo ed uno a quella di sindaco supplente, il voto verrà dato da ciascun socio in base a tali liste e risulteranno eletti tutti i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti ed il primo candidato quale effettivo ed il supplente proposti dalla seconda lista più votata.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente della stessa lista. I sindaci restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. I sindaci sono rieleggibili. I sindaci supplenti chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla successiva Assemblea. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2406 del codice civile, previa comunicazione al Presidente del Consorzio, convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione. Può, altresì, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Per il funzionamento del Collegio Sindacale si applicano, per quanto non previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere invitato ad assistere al Comitato Esecutivo e, in caso di assenza o semplice impedimento, può farsi sostituire da altro sindaco.

Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua, a carico del bilancio del Consorzio, deliberata dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Articolo 46

(Controllo legale dei conti)

Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore o da una società di revisione a scelta dell'Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VIII

Direzione e personale

Articolo 47

(Poteri del direttore e dei dirigenti)

Il direttore sorveglia e regola tutti i servizi e uffici ed è il capo del personale.

Egli cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché la

regolarità delle gestioni commerciali, industriali, agricole, amministrative e finanziarie del Consorzio, in conformità alle decisioni oppure alle direttive impartite dagli organi competenti.

Provvede, particolarmente, all'organizzazione dei servizi ed uffici della sede e delle dipendenze periferiche, anche disponendo trasferimenti di personale.

Propone agli organi competenti l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del personale.

Firma, singolarmente, tutti gli atti, contratti, documenti e corrispondenza del Consorzio relativi agli affari del Consorzio stesso in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima del Consiglio di Amministrazione oppure del Comitato Esecutivo, nonché la girata delle cambiali e degli effetti di commercio, l'emissione di assegni e le quietanze ordinarie.

Firma, singolarmente, anche gli atti per i quali abbia ricevuto delega ai sensi dell'art. 39 del presente statuto.

Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con voto consultivo e ne è il segretario.

Il direttore è coadiuvato dai dirigenti, i poteri e le qualifiche dei quali risulteranno dalle rispettive deliberazioni di nomina, dai regolamenti interni e dalle procure e deleghe ad essi rilasciate dal presidente in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il vicedirettore sostituisce, in caso di assenza, il direttore con i suoi stessi poteri, secondo designazione del presidente.

Articolo 48

(Personale - contratti - norme disciplinari - regolamenti interni)

L'ordinamento e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi in vigore e successivamente da quelli stipulati in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, oppure, per sua delega, il Comitato Esecutivo, potranno dettare norme disciplinari su proposta del direttore, nonché regolamenti obbligatori per il personale e per il funzionamento degli uffici.

TITOLO IX

Esercizio sociale - Bilancio

Articolo 49

(Esercizio sociale - ripartizione utile di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio a norma di legge e secondo corretti principi contabili. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, evidenziate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Gli eventuali avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1992, nella misura del tre per cento;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1992;
- d) a ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 30;
- e) a distribuzione di dividendi ai soci cooperatori e/o sovventori, in misura non superiore a quanto stabilito dall'articolo 2514, comma 1, lettera a) del codice civile, e in via privilegiata, nella misura minima fissa stabilita in sede di emissione degli strumenti finanziari partecipativi e delle azioni di partecipazione cooperativa;
- f) l'eventuale residuo a maggior incremento o alla costituzione dei fondi di riserva previsti dall'art. 28 del presente statuto;

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alla precedente disposizione, l'intero avanzo netto della gestione, dedotta la quota minima di dividendi stabilita in sede di emissione degli strumenti finanziari partecipativi e delle azioni di partecipazione cooperativa, venga destinato al fondo di riserva legale oppure che venga incrementata la quota destinata alla lettera f) detratta la quota di cui alle lettere a), b) e la quota minima di dividendi stabilita in sede di emissione degli strumenti finanziari partecipativi e delle azioni di partecipazione cooperativa.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono saranno devoluti al fondo di riserva legale.

Articolo 50

(Disposizioni in materia di mutualità prevalente)

Al fine di consentire al Consorzio la conservazione della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le disposizioni del presente statuto in materia di remunerazione del capitale sociale e degli eventuali strumenti finanziari offerti ai soci, di indivisibilità delle riserve e di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento del Consorzio, non possono essere modificate salvo quanto previsto nel comma successivo.

L'eventuale modifica delle predette disposizioni statutarie comporta, ai sensi dell'articolo 2545-octies, comma 1, del codice civile, la perdita da parte del Consorzio della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, con conseguente applicazione degli obblighi di cui alla citata norma codicistica.

TITOLO X

Disposizioni generali e finali

Articolo 51

(Disposizioni in caso di scioglimento e liquidazione della società)

Lo scioglimento del Consorzio, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, convocata ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, che decide su:

- a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- d) atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami d'azienda, in funzione del migliore realizzo.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è devoluto nel seguente ordine, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, lettera d), del codice civile:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari partecipativi per l'intero valore nominale oltre la remunerazione maturata come previsto in sede di emissione;
- b) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;
- c) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, fatti salvi gli eventuali privilegi patrimoniali attribuiti alle azioni sottoscritte dai soci sovventori;
- d) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1992.

Articolo 52

(Rinvio)

Per tutto quanto non regolato dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative.

F.to Paolo Voltini

F.to Francesco Scali l.s.